Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 17 maggio 1968** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **619**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, nel comune di Biandrate, con quella di S. Michele, nel comune di Novara.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° aprile 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, in frazione Marangana del comune di Biandrate (Novara), con quella di S. Michele, in frazione Gionzana del comune di Novara.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 97. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. 620.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di San Bernardo con quella di S. Bartolomeo Apostolo, nel comune di Bannio Anzino.

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di San Bernardo, in frazione Anzino del comune di Bannio Anzino (Novara), con quella di S. Bartolomeo Apostolo, in frazione Bannio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. 621.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di Sant'Agata V. M. con quella di S. Leonardo, nel comune di Nebbiuno.

N. 621. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° aprile 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di Sant'Agata V. M., in frazione Fosseno del comune di Nebbiuno (Novara), con quella di S. Leonardo, in frazione Tapigliano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. 622.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Giovanni Battista con quella di S. Giustina, nel comune di Palanzano.

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Parma in data 1° luglio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Giovanni Battista, in frazione Caneto del comune di Palanzano (Parma), con quella di S. Giustina, in frazione Trevignano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. 623.

Estinzione dell'opera pia « Modesti e Fabbri », con sede in Fossombrone.

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Modesti e Fabbri », con sede in Fossombrone (Pesaro e Urbino), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 99. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. 624.

Erezione in ente morale dell'Associazione lauretana tra i marchigiani (A.L.MA.), con sede in Roma.

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione lauretana fra i marchigiani (A.L.MA.), con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1968.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della fregata Alpino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La fregata Alpino viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 10 gennaio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1968

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 255

(4224)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1968.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile Toti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il sommergibile Enrico Toti viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 22 gennaio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1968

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 254

(4225)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.

Autorizzazione al comune di Tolentino a contrarre un mutuo per la costruzione di una nuova sede per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda in data 15 settembre 1965, con la quale il comune di Tolentino (Macerata) ha chiesto, in applicazione dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, la concessione del contributo straordinario dello Stato nell'ammortamento del mutuo decennale di lire 39.000.000, da contrarre con gli istituti di previdenza, per la costruzione di un edificio da destinare a sede di pretura;

Vista la deliberazione del consiglio comunale 3 luglio 1964, n. 155, debitamente approvato dalla prefettura di Macerata il 17 agosto 1965, di assunzione del mutuo di cui sopra per l'esecuzione dell'opera progettata;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1962, n. 208;

Ritenuta la necessita di costruire in Tolentino un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Telesforo Salvi, il comune di Tolentino è autorizzato a contrarre con gli istituti di previdenza un mutuo di L. 39.000.000 (trentanovemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Tolentino un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura arrotondata di L. 3.975.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 39.000.000 da contrarre, ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente agli istituti di previdenza, per conto del comune di Tolentino, il contributo straordinario dello Stato, come indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1968
Registro n. 11 *Grazia e giustizia, foglio n.* 222

(4170)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1967.

Soppressione della soprintendenza mista ai monumenti e alle gallerie di Siena ed istituzione di due distinte soprintendenze una per i monumenti ed una per le gallerie per le province di Siena e Grosseto, e istituzione di una nuova soprintendenza ai monumenti e alle gallerie in Arezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 4, foglio n. 270, con il quale viene istituita in Siena la soprintendenza alle gallerie per le province di Siena, Arezzo e Grosseto e in Arezzo la soprintendenza ai monumenti per le stesse province, previa soppressione della soprintendenza mista ai monumenti e gallerie di Siena;

Tenute presenti le difficoltà che si frappongono ad una più efficare diretta azione di tutela monumentale e soprattutto paesistica, nella vasta provincia di Grosseto per le discontinue e inadeguate vie di comunicazione che mal collegano quest'ultima zona con quella di Arezzo;

Considerata la necessità di scindere in due distinte soprintendenze, una ai monumenti e una alle gallerie, l'attuale soprintendenza mista ai monumenti e gallerie di Siena, ai fini di una più efficace tutela dei monumenti, del paesaggio e del patrimonio artistico delle province di Siena e di Grosseto;

Considerata altresì la necessità di creare in Arezzo una soprintendenza mista, sia per snellire il gravoso compito delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Firenze, troppo impegnate in questi ultimi tempi, anche in conseguenza della disastrosa alluvione del novembre 1966, sia per una più diretta ed efficace azione di tutela dei monumenti, del paesaggio e dell'ingente patrimonio artistico della provincia aretina;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Tenuto presente il parere già espresso dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti, a sezioni I, II, III, IV riunite, nella seduta del 13 gennaio 1964 sulla opportunità di giungere ad una divisione della attuale soprintendenza mista ai monumenti e gallerie di Siena;

Considerata, infine, per le suddette ragioni, la necessità di giungere ad una opportuna modifica del decreto citato nell'interesse del patrimonio artistico, monumentale e paesistico nazionale, istituendo due distinte soprintendenze in Siena, e trasportando ad Arezzo, anzichè a Potenza come proposto dal Consiglio superiore la soprintendenza mista di Siena in quanto in Potenza il voto del consiglio si è concretato con l'istituzione di due distinte soprintendenze una ai monumenti (decreto ministeriale 2 aprile 1964, registrato il 20 maggio 1964, registro n. 41, foglio n. 189) una alle antichità (decreto ministeriale 2 aprile 1964, registrato il 22 luglio 1964, registro n. 59, foglio n. 50) ed è allo studio l'istituzione di una terza alle gallerie;

Decreta:

1. — Il decreto ministeriale del 14 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 4, foglio n. 240, istitutivo della soprintendenza ai monumenti di Arezzo e della soprintendenza alle gallerie di Siena è annullato.

2. — Sono istituite in Siena — a decorrere dal 1° gennaio 1967 — previa soppressione della soprintendenza mista ai monumenti e alle gallerie, due distinte soprintendenze, una per i monumenti per le province di Siena e Grosseto e una per le gallerie per le stesse province.

3. — E' istituita in Arezzo una soprintendenza mista ai monumenti e alle gallerie per la sola provincia di Arezzo, la quale cessa, pertanto, di far parte della competenza territoriale delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Firenze.

4. — Per quanto concerne le antichità rimane ferma la competenza territoriale della soprintendenza alle antichità di Firenze sulle tre province di Siena, Arezzo e Grosseto, già attribuite dalla legge 22 maggio 1939, n. 823.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1967
Registro n. 54 Pubblica istruzione, foglio n. 48

(4432)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1968.

Aggiornamento del coefficiente previsto dall'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti dagli eventi bellici, è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la relazione allegata alla lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 7556 in data 29 febbraio 1968, nella quale vengono determinati i coefficienti di rivalutazione, a partire dal 1° luglio 1965, come segue:

anno 1965 (II semestre) . . .	coefficiente	101
anno 1966	»	103
anno 1967	»	107

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici è stabilito, per tutto il territorio nazionale, come segue:

anno 1965 (II semestre) . . .	coefficiente	101
anno 1966	»	103
anno 1967	»	107

Roma, addì 22 marzo 1968

Il Ministro: Mancini

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1968
Registro n. 8, foglio n. 228

(4174)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Determinazione del periodo medio e del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per il gruppo cernitrici penne di S. Martino in Gattara - Brisighella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio per il gruppo cernitrici penne di S. Martino in Gattara - Brisighella (Ravenna) sono così determinati, con decorrenza dal 1° febbraio 1964:

periodo di occupazione media mensile: 16 giornate;
salario medio giornaliero: L. 600.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(4341)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica di Marano sul Panaro

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1968 al registro n. 5, foglio n. 205, la denominazione del Consorzio di bonifica bacini montani di Marano sul Panaro è stata modificata in quella di « Consorzio bacini montani Modena ».

(4154)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2, Lavori pubblici, foglio n. 88, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal l'I.A.C.P di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Pascolini Raimondo avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4180)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 114, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Passafiume Ignazio avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4210)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 115, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Caffari Giovanna avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4211)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di grammatica greca e latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di grammatica greca e latina alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4665)

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Perugia n. 3707 in data 13 marzo 1968, l'Università di Perugia è stata autorizzata ad acquistare, dal sig. Boriosi Ferrer Enzo, un locale di mq. 28 sito in via del Verzaro n. 10, ed un vicino sottoscala di mq. 4,50, al prezzo complessivo di L. 4.500.000.

(4344)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « D. Cotugno » di Ruvo di Puglia, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 7639/S in data 4 aprile 1968 la cassa scolastica della scuola statale « D. Cotugno » di Ruvo di Puglia è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 in titoli di Stato allo scopo di istituire una borsa di studio annuale da intitolare al defunto « Dott. prof. Vincenzo Visicchio ».

(4418)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Rinaldini » di Ancona, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Ancona n. 3691 del 7 febbraio 1968, il preside del liceo ginnasio statale « C. Rinaldini » di Ancona, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 800.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « 1° Centenario del liceo ginnasio Rinaldini di Ancona ».

(4346)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Pasqualino Caracciolo, nato a Cerisano il 27 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli il 25 giugno 1949, e successivamente andato smarrito.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando i possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4499)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1968, registro n. 20 Pubblica istruzione, foglio n. 289, il ricorso straordinario, pervenuto il 28 febbraio 1967 da parte di monsignor Carlo Rabini per l'annullamento del decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 28 aprile 1966, concernente l'ordine di eseguire restauri idonei a riparare i danni subiti dal dipinto raffigurante S. Carlo Borromeo in gloria, opera del pittore Cesare Dandini, appartenente alla Chiesa del Sacramento in Ancona, e di sostenere la relativa spesa, è dichiarato « irricevibile » per tardività.

(4136)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1968 (registro n. 28, foglio n. 323), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Fragomeni Alfredo avverso la decisione del 27 gennaio 1965 con la quale il provveditore agli studi di Catanzaro ha accolto il ricorso gerarchico della prof.ssa Liliana Tirapani.

(4419)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1968, registro n. 20, foglio n. 391, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Marucci Tito, preside dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Giulianova, avverso il dedecreto ministeriale 12 aprile 1966, con il quale il Ministro per la pubblica istruzione disponeva la retrodatazione della sua nomina al 1° ottobre 1939, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226, nel ruolo di insegnante e non in quello di preside.

(4433)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente l'autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Vercelli ad accettare una donazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1968, il titolo e il testo sono rettificati nel senso che l'autorizzazione ad accettare la donazione è concessa all'istituto professionale di Stato per il commercio di Vercelli e non alla cassa scolastica.

(4428)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4451)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.428.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4475)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Trecastagni (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.975.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4445)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4515)

Autorizzazione al comune di San Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di San Gregorio di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.216.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4516)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.201.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4517)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 210.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4510)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1968, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.302.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4476)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1968, il comune di Cormons (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.258.796, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4477)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1968, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.992.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4478)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.140.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4518)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di Roccascalegna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.355.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4519)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di San Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.286.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4520)

Autorizzazione al comune di Villaverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1968, il comune di Villaverde (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4521)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1968, il comune di Fontanelice (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.775.696, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4479)

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1968, il comune di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.871.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4480)

Autorizzazione al comune di Raveo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1968, il comune di Raveo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4481)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1968, il comune di San Pier d'Isonzo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.647.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4482)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.176.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4612)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.625.655, per la coper tura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4613)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4614)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Bitetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.522.711, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4615)

Autorizzazione al comune di Bonorva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Banorva (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4616)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Borutta (Sassari) viene autorizato ad assumere un mutuo di L. 12.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi deln. 51.

(4617)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4618)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « S. Maria della Neve », con sede in Nuoro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 aprile 1968, il dott. Giuseppe Segretario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « S. Maria della Neve», con sede in Nuoro, in sostituzione del rag. Antonio Paolo Pitzolu.

(4285)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Flumendosa », con sede in Villanovatulo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 aprile 1968, il dott. Giuseppe Segretario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Flumendosa », con sede in Villanovatulo (Nuoro), in sostituzione del rag. Antonio Paolo Pitzolu.

(4286)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 aprile 1968, il dott Giuseppe Segretario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune (Nuoro), in sostituzione del rag. Antonio Paolo Pitzolu.

(4287)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa appalti e concessioni « S.C.A. » (già S.C.A.C.), con sede in Torino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sosiale in data 4 maggio 1968 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione ex art. 2544 del Codice civile della società cooperativa appalti e concessioni « S.C.A. » (già S.C.A.C.), con sede in Torino, composto dai signori:

Bistolfi dott. Luigi, presidente;
Allasia avv. Bartolomeo e Billia notaio Aldo, membri.

(4689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 16 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,80	622,75	623 —	623 —	622,775	—	622,81	623 —	622,68	622,80
$ Can.	577,45	577,75	578 —	577,80	577,40	—	577,75	577,80	577,45	577,60
Fr Sv.	143,64	143,75	143,75	143,85	143,675	—	143,775	143,85	143,64	143,65
Kr. D.	83,44	83,45	83,46	83,48	83,40	—	83,45	83,48	83,44	83,44
Kr. N.	87,18	87,18	87,20	87,22	87,15	—	87,195	87,22	87,18	87,18
Kr Sv.	120,57	120,60	120,60	120,64	120,50	—	120,615	120,64	120,57	120,57
Fol.	171,97	172 —	172,05	172,12	171,90	—	172,05	172,12	171,97	171,98
Fr B.	12,52	12,52	12,5240	12,5260	12,515	—	12,5225	12,5260	12,52	12,52
Franco francese	126,16	126,15	126,12	126,20	126,10	—	126,17	126,20	126,16	126,15
Lst	1488,15	1488 —	1487,70	1488,20	1488 —	—	1488 —	1488,20	1488,90	1488 —
Dm occ.	156,42	156,55	156,63	156,675	156,52	—	156,625	156,675	156,42	156,52
Scell. Austr.	24,08	24,08	24 085	24,0925	24,08	—	24,0875	24,0925	24,08	24,08
Escudo Port.	21,75	21,76	21,80	21,75	21,80	—	21,77	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,90	8,9350	8,9370	8,90	—	8,935	8,9370	8,93	8,93

Media dei titoli del 16 maggio 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,15
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,40
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,905
1 Dollaro canadese	577,775
1 Franco svizzero	143,812
1 Corona danese	83,465
1 Corona norvegese	87,207
1 Corona svedese	120,627
1 Fiorino olandese	172,085
1 Franco belga	12,524
1 Franco francese	126,185
1 Lira sterlina	1488,10
1 Marco germanico	156,65
1 Scellino austriaco	24,09
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,936

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di venti allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1968-69

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato col decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che dà facoltà al Ministro per le finanze di ammettere al concorso anche i giovani che conseguono il prescritto titolo di studio nella sessione autunnale dell'anno in cui ha luogo il concorso stesso;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 13 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580 e 13 ottobre 1965, n. 1172, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1968-69 un concorso per esami per l'ammissione di venti allievi al primo anno del 68° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una visita medica, comprensiva degli esami specialistici;
b) una prova scritta di cultura generale;
c) un tirocinio preliminare;
d) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della Guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali del Corpo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano nati dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1950;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1968 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;
diploma di abilitazione magistrale.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

f) non siano espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

g) non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

h) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata e fatta pervenire al comando generale della Guardia di finanza per posta raccomandata improrogabilmente entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Anche gli appartenenti al Corpo — esclusi i sottufficiali — devono far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella del genitore o del legale rappresentante) deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata dal comando generale in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto, il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico, ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolastico;
f) distretto militare di appartenenza;
g) posizione nei riguardi del servizio militare;
h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.
Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti e delle famiglie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della Guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal comando generale.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:

dell'aspirante;

dei genitori;

dei fratelli e delle sorelle;

degli zii e dei nonni soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso comune, qualora si tratti di centri non superiori a 20.000 abitanti.

Ove taluno dei parenti, sul conto dei quali vengono assunte le informazioni, sia deceduto verrà indicata la causa del decesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

a) alla data del 31 dicembre 1968 non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1968 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

b) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

e) non siano stati già rinviati dall'Accademia del Corpo per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari;

f) non abbiano riportato, nell'ultimo anno di servizio, punizioni più gravi degli arresti semplici o della sala di punizione semplice;

g) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per precedenti disciplinari e di servizio;

h) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 7.
Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda redatta su carta da bollo diretta e inoltrata al comando generale della Guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolastico;

f) il comando cui è in forza;

g) l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente la attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, telegraficamente, il comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato che il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) degli originali (sezione gruppo) del modello 8 e della cartella personale modello 168 del concorrente.

Art. 8.
Istruttoria della domanda

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza alla Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt ed il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali del nucleo medesimo, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al comando generale e nello stesso tempo a raccogliere le informazioni previste alla lettera *a*) del precedente art. 5.

Art. 9.
Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10.
Documentazione da produrre

Entro il 25 settembre 1968 i candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla visita medica di cui al successivo art. 15, lettera *a*), dovranno far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, sempre a mezzo posta raccomandata, la seguente documentazione:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

c) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

d) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio;
gli orfani dei caduti sul lavoro;
i figli degli invalidi di guerra;
i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella Guardia di finanza per non meno di un anno.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, per posta raccomandata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

f) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

g) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

h) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

i) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

l) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

m) titolo di studio originale o copia autentica in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 marzo 1969 col diploma originale o con la copia autentica.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *e*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardia di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3.

Art. 11.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze, con decreto, può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Art. 13.
Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica ovvero per l'esame scritto o per le prove orali ovvero per l'inizio del tirocinio preliminare, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.
Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.
Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza;

b) tirocinio preliminare comprensivo di esercitazioni militari e di educazione fisica e di esame psicotecnico, di cui al successivo art. 23 per gli aspiranti che abbiano superato la prova scritta.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o che durante la frequenza del tirocinio preliminare manifestano gravi deficienze morali e di carattere ovvero inadattamento alla vita militare o che al termine del periodo di tirocinio stesso non abbiano dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici

La sottocommissione incaricata dell'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di sciegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati devono avere:

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

Art. 17.

Adempimenti della sottocommissione

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a*) e *b*), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *a*).

Art. 19.

Prova scritta

La prova scritta della durata di sei ore, si svolgerà a Roma nel giorno che sarà stabilito dal comando generale della Guardia di finanza. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

La sottocommissione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11, prepara tre temi, che, chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario, sono fatti recapitare, in piego suggellato, al comando generale della Guardia di finanza che ne curerà poi la consegna al presidente del comitato di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

Comitato di vigilanza

Un comitato di vigilanza nominato dal comandante generale della Guardia di finanza, composto di un colonnello, presidente, e di ufficiali del Corpo, membri, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento della prova scritta.

All'ora stabilita il presidente del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, al comitato di vigilanza e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c*) del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione alla frequenza del tirocinio preliminare i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Tirocinio preliminare

Il tirocinio preliminare di esperimento, che avrà la durata di trenta giorni, si svolgerà presso l'Accademia e comprenderà:

lezioni sulle materie e sugli argomenti delle prove orali di concorso;

lezioni sui regolamenti militari, esercitazioni militari e di educazione fisica che forniranno elementi di giudizio sulle attitudini militare e professionale necessarie per seguire i corsi dell'Accademia;

esame psicotecnico consistente nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della personalità.

I candidati che abbiano superato il tirocinio predetto, saranno ammessi a sostenere le prove orali di cui al successivo art. 26.

Art. 24.

Concorrenti non provenienti dai militari del Corpo

Dalla data di inizio del tirocinio, i concorrenti non appartenenti al Corpo sono arruolati in qualità di allievi finanzieri con la ferma di anni tre, di cui possono chiedere il proscioglimento qualora non siano ammessi all'Accademia.

Art. 25.

Concorrenti provenienti dai militari del Corpo

I concorrenti già in servizio nella Guardia di finanza saranno trasferiti temporaneamente al comando dell'Accademia per la durata del tirocinio. Durante tale periodo saranno esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli altri allievi.

Art. 26.

Prove orali

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 27.

Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 28.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 29.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 28 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Art. 30.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ALLIEVI VINCITORI DEL CONCORSO

Art. 31.

Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza sarà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 308.

La corresponsione delle indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal comando generale della Guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 55.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 45.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 15.000 ciascuna.

Art. 32.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto della ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1968
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 32.

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso per i giovani non provenienti dai sottufficiali (in carta da bollo)

Al comando generale della Guardia di finanza - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di venti allievi al 68° corso della Accademia della Guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . . . . .;

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nella 1ª o 2ª sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) . . . .;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica Amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . via . . . . . . n. . .

Data . . . .

Il candidato . . . .

Controfirma (6) . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica Amministrazione specificando la denominazione dell'Ente: Ministero, accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di cpl., soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

Cultura generale
(Prova scritta)

Storia
(Prova orale)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel secolo XVIII. L'illuminismo, l'« Enciclopedia », gli Economisti.

La rivoluzione francese nelle sue cause e nei suoi svolgimenti. Aspetti e personaggi più importanti.

L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.

La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I Balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico-sociali. La terza guerra d'indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico. L'impero francese. Il conflitto franco-prussiano del 1870-71 e l'unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914: lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo di Giolitti e la impresa libica. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

Geografia

(Prova orale)

Geografia generale e fisica.

La geografia: suddivisioni e relazioni con altre scienze.

Il globo terrestre: forma e dimensioni. Movimento della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e di riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Rilievi e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche. Acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare. Acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sotterranee. Azioni delle acque correnti.

Atmosfera. Elementi fattori del clima. Pressione e movimenti dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni vegetali e rispettivo popolamento animale.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e continenti extra-europei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica delle Regioni confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dei Continenti extra europei (Africa, America, Asia, Oceania).

Matematica

(Prova orale)

Aritmetica ed algebra.

Proporzioni fra numeri. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio $x - a$.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di una funzione: equazione della retta, della parabola, dell'iperbole.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Matematica finanziaria e attuariale.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Calcolo combinatorio. Probabilità.

Trigonometria.

Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° 60° - 45° - 18°).

Formule di addizione, di duplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

Tesi delle prove orali

I. — Storia:

1. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII secolo. L'Illuminismo, l'« Enciclopedia », gli Economisti.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo di Giolitti e l'impresa libica.

La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause e nei suoi svolgimenti.

Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.
L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze.
Realizzazioni comunitarie in Europa.

3. L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.
Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.
L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco-prussiano del 1870-71 e l'unità germanica.
La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.
Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione di Oriente fino al Congresso di Parigi (1856)
L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.
La Resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).
La rivoluzione francese negli aspetti e nei suoi personaggi più importanti.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. I moti mazziniani.
Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana Roma capitale e la legge delle guarentigie.
Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.
La prima guerra d'indipendenza italiana
La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
La questione sociale nel secolo XIX.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo; le altre correnti moderate.
La terza guerra d'indipendenza italiana.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.
La Resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

8. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nel secolo XVIII. L'Illuminismo, l'« Enciclopedia », gli Economisti.
Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.
Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.
L'ecocomia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.
La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).
L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.
L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-1939).

10. L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia Moti liberali nel 1820-21.
L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.
Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.
Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.
Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. — Geografia:

1. Suddivisione della geografia e sue relazioni con altre scienze. Forma e dimensioni del globo terrestre.
Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.
Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.
Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.
Il rilievo in Italia con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4. Distribuzione delle terre sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche.
Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5. Distribuzione delle acque sul globo Le acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti dei mare.
Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6. Le acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sottomarine. Azione delle acque correnti.
Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.
L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7. L'atmosfera. Gli elementi e i fattori del clima. Pressione e movimento dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.
Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8. Forma e dimensioni del globo terrestre. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misure del tempo e calendari.
Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.
L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.

10. Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Il rilievo e le sue varie forme. Le acque oceaniche e continentali. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica del continente australiano, della Nuova Zelanda e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. — Matematica:

1. Esercizi sulle proporzioni.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

2. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di addizione degli archi.

3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Funzione di una variabile. Equazione della retta e sua rappresentazione grafica.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° 60° - 45° - 18°).

5. Regola di ripartizione composta.
Operazioni su radicali.
Equazioni di 2° grado. Problemi di 2° grado.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

6. Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Funzione di una variabile. Equazione dell'iperbole e sua rappresentazione grafica.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

7. Esercizi sulle proporzioni.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Funzione di una variabile. Equazione della parabola e sua rappresentazione grafica.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° 60° - 45° - 18°).

8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Potenze con esponente razionale. Logaritmi.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Formule di addizione degli archi.

9. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiori al 1°. Problemi di 2° grado.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

Il Ministro: PRETI

(4657)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti della Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati d'insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, concernente l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale insegnante dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966 riguardante la delega di firma agli on.li Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea universitaria;

b) avere età non inferiore agli anni 18;

c) essere cittadini italiani (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

f) aver sempre tenuto buona condotta;

g) non essere mai stati destituiti, dispensati ovvero non essere mai stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI), non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile all'ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali in corso. In caso contrario dovranno indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in corso;

5) il titolo di studio, l'università o l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione,

ovvero, in caso diverso,

7-*a*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti all'attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Per difetto di essi sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 6.

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata presso la Accademia navale, in un giorno da stabilirsi dal presidente della commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria, mediante visita medica eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di invalido di guerra o per servizio, invece, saranno sottoposti a visita sanitaria da parte dei collegi medici previsti, rispettivamente dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con la qualifica di direttore di sezione, senza voto, segretario.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei membri potrà essere scelto fra cultori di discipline affini.

Art. 8.

La commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le università estere.

La commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le università italiane ed altri istituti superiori.

Costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 9.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato col regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei dalla commissione i quali intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200/Om.

del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948. dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio o sul lavoro dimostreranno la loro qualifica mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

u) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

v) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che abbiano prestato o prestino a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della Difesa) dovranno esibire — ove si tratti di servizio di ruolo — una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero — ove trattasi di servizio non di ruolo — un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI) entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), su carta bollata, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea universitaria, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da lire 400 (per i soli candidati di sesso maschile):

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o i militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dalla procura della Repubblica competente;

7) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, nel caso che il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario personale.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, se già non presentata per altro titolo nello stesso concorso (nel qual caso il candidato dovrà fare menzione di tale circostanza).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

I professori straordinari, in qualunque momento, possono essere dispensati dall'ufficio, con decreto del Ministro, su proposta motiva dell'Accademia navale.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1968
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 47.

(4065)

Elevazione del numero dei posti del concorso per esami a due posti di assistente di fisica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 dicembre 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente di fisica generale nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno;

Considerato che le operazioni del concorso suddetto non hanno avuto ancora inizio e che, successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso in parola, si sono resi disponibili altri due posti di assistente di fisica generale;

Ritenuta, nell'interesse dell'amministrazione, l'opportunità di aumentare in misura corrispondente alla nuova disponibilità il numero dei posti messi a concorso, assicurando nel contempo una più larga partecipazione di candidati che consenta una migliore selezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo, dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dello istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966, riguardante la delega di firma agli on.li Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di assistente di fisica generale nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno, messi a concorso con decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 dicembre 1967, è elevato da due a quattro.

Art. 2.

Sono riaperti per sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di che trattasi.

Art. 3.

Per l'ammissione allo stesso concorso non è stabilito alcun limite massimo di età, fermo restando a 18 anni il limite minimo ed ogni altra prescrizione contenuta nel precedente bando che non venga modificata col presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1968
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 24.

(4129)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli e colloquio a posti di assistente a cattedre nel liceo artistico di Carrara

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che disciplina l'accesso ai ruoli degli assistenti alle cattedre di materie artistiche nei licei artistici;

Visto l'art. 5 della legge 6 luglio 1912, n. 734, che disciplina i requisiti di ammissione ai concorsi per i ruoli dei docenti negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963, con cui sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistenti nei licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli e colloquio ai posti di assistente alle seguenti cattedre nel liceo artistico di Carrara:

1) cattedra di ornato disegnato di cui è titolare il professor Giuseppe Pezzica;

2) cattedra di figura e ornato modellato di cui è titolare al prof. Giorgio Salvi.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore a 21 e non superiore a 40 anni. I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato *A*;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'insegnamento, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti del vincitore mediante visita sanitaria di controllo;

6) possesso della licenza da scuola d'arte o di altro titolo di istruzione secondaria di primo grado o superiore.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, su carta da bollo da L. 400, vanno indirizzate al liceo artistico di Carrara e devono essere redatte in conformità dell'unito modello (allegato *B*). Per ogni cattedra va presentata separata domanda di ammissione al concorso al relativo posto di assistente.

Alle domande devono essere allegati i titoli di merito - che i candidati intendono produrre ai fini della valutazione ai sensi del successivo art. 5 - nonchè un elenco dei medesimi, in triplice copia, firmato dal candidato.

Le domande di ammissione, corredate dai titoli di merito e dall'elenco, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Scaduto il termine di presentazione non sono accolte nuove domande né accettati nuovi titoli di merito né consentite loro integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni.

Non è ammesso riferimento a titoli presentati a qualsivoglia ufficio, compreso il liceo artistico di Carrara per eventuali precedenti concorsi. Coloro che partecipano a entrambi i concorsi previsti dal presente bando possono inviare in unico semplare i titoli di merito, ma devono corredare ciascuna domanda dell'elenco dei titoli stessi in triplice copia.

Art. 4.

Le commissioni giudicatrici sono composte a norma dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

All'inizio dei lavori ciascuna commissione accerta che non vi siano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado dei membri fra di loro ovvero con i candidati. Accerta inoltre che fra membri e candidati non vi siano rapporti che creino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

Art. 5.

Prima di esaminare i titoli la commissione determina la relativa tabella di valutazione contenente: il punteggio massimo attribuibile all'insieme dei titoli e quello attribuibile al colloquio; il punteggio attribuibile a ciascun titolo in misura fissa o, dove ciò non sia possibile, quello massimo discrezionale; il punteggio minimo per l'insieme dei titoli ai fini della ammissione al colloquio e quello per il superamento del colloquio; il punteggio minimo per i titoli e colloquio ai fini della possibilità dell'immissione nella terna.

I punteggi massimi per l'insieme dei titoli e per il colloquio devono essere equamente bilanciati. Il punteggio previsto per ciascun titolo deve essere tale da non determinare esso solo l'ammissione al colloquio, la quale invece deve risultare dal possesso di titoli di vario genere. Parimenti il punteggio minimo per l'eventuale immissione nella terna deve essere opportunamente maggiore della semplice somma dei minimi per l'ammissione al colloquio e per il relativo superamento.

La tabella di valtuazione di cui al primp comma del presente articolo è subito affissa - con l'indicazione della data di affissione - all'albo del liceo artistico fino alla scadenza del termine indicato dal primo comma del successivo art. 8.

E' estratta a sorte la lettera da cui ha inizio, seguendo l'ordine alfabetico dei candidati, tanto l'esame dei titoli che il colloquio.

Nei verbali va indicato ogni singolo titolo prodotto dal candidato e il punteggio ad esso attribuito. Per la sola produzione artistica, che la commissione valuta nel complesso con punteggio unico, può farsi riferimento all'elenco prodotto dal candidato ai sensi dell'art. 3, comma 2°, allegandone una copia ai verbali. Va altresì precisato nei verbali da quali commissari provengono i punti attribuiti ai titoli in misura non fissa ma discrezionale.

Art. 6.

Il colloquio, che deve accertare l'attitudine didattica dei candidati, verte sul programma annesso al presente decreto (allegato *C*).

Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, i candidati vengono avvertiti, con un anticipo di almeno venti giorni, dal segretario della commissione giudicatrice, del giorno, dell'ora e del luogo in cui devono sostenere il colloquio. Con lo stesso avviso vengono informati della votazione riportata per ciascun titolo ai sensi della tabella prevista dall'art. 5.

Nei verbali la commissione precisa l'argomento del colloquio sostenuto dai singoli candidati e il voto ad essi attribuito da ciascun commissario.

Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui la commissione provvede all'affissione dell'elenco dei candidati esaminati nella stessa seduta, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 7.

La commissione conclude i propri lavori indicando i tre concorrenti meglio valutati fra coloro che hanno conseguito il punteggio minimo complessivo per l'immissione nella terna.

La terna dei nomi è disposta in ordine alfabetico, con l'indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

La relazione dei lavori svolti riporta, oltre la terna suddetta, l'elenco alfabetico di tutti i candidati esaminati, con la indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 8.

La terna di cui al primo comma dell'art. 7 viene subito affissa - con l'indicazione della data di affissione - per 15 giorni all'albo del liceo artistico.

Durante l'affissione e nei 15 giorni successivi è data facoltà ai candidati di far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - eventuali rilievi in ordine alla regolarità dei lavori svolti. Della concessione di tale facoltà è fatta menzione in calce all'avviso relativo alla terna.

Art. 9.

Non appena chiusi i lavori della commissione giudicatrice, il segretario invia al Ministero - Ufficio concorsi scuole medie - tutti i verbali, copia della tabella affissa ai sensi del 3° comma dell'art. 5, le minute delle lettere raccomandate di convocazione dei candidati al colloquio con le relative ricevute di ritorno, copia degli elenchi dei candidati affissi al termine delle sedute dedicate ai colloqui, la relazione dei lavori svolti, copia dell'avviso relativo alla terna affisso ai sensi dell'art. 8.

Decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 8 il Ministero, riscontrata la regolarità degli atti dei concorsi, li approva. Un estratto della relazione viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Dopo l'approvazione degli atti del concorso, il Ministero - Ispettorato per l'educazione artistica - invita il professore titolare della cattedra per cui si concorre a designare l'idoneo ternato da nominare. La nomina viene disposta previo accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, secondo la documentazione che il vincitore è tenuto a produrre, attenendosi a quanto previsto dall'allegato *D*, nel termine di trenta giorni dall'apposito invito dell'ispettorato anzidetto.

Art. 11.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati sono trattenuti presso il liceo artistico per sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui all'art. 9. Scaduti i sei mesi il liceo, prima di procedere alla restituzione, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero Ufficio concorsi scuole medie.

Fatta eccezione per il vincitore, gli altri candidati possono ritirare titoli e documenti anche prima della predetta scadenza se dichiarano di non avere eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso. Analoga facoltà spetta ai due ternati, non prima però che il vincitore sia stato nominato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1968
Registro n. 12, foglio n. 340

ALLEGATO *A*

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di età di anni 40 è elevato nelle seguenti misure:

a) di un periodo pari all'insegnamento quale supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica o quale titolare in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

c) di 2 anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di 1 anno per ogni figlio vivente alla data della medesima. Tali elevazioni si cumulano con quelle previste dalle altre lettere purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

d) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

e) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione eventualmente spettante;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

g) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi di servizio, per gli invalidi civili, per gli invalidi del lavoro, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro e per le categorie equiparate.

Non godono dell'elevazione gli invalidi ascritti alle categorie di pensione escluse dal beneficio ai sensi della legislazione vigente.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei seguenti candidati:

h) impiegati civili statali di ruolo;

i) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

l) ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda di ammissione
(carta da bollo da L. 400)

Al Liceo artistico di — CARRARA

Il sottoscritto . . . nato il
a . . (prov. .) chiede di essere ammesso al concorso al posto di assistente alla cattedra di . . . . . di cui è titolare il prof. . . .

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (1);

di non avere riportato condanne penali (2);

di essere fornito del seguente titolo di studio .;

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . .;

di non torvarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data . . . . .

Firma . . . . . (3)

Indirizzo . . . . (4)

---

1) Nel caso che il candidato abbia più di 40 anni, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, posseduto ai sensi dell'allegato *A*.

2) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

3) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare la attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale della disciplina specifica, una buona conoscenza del

grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

Ornato disegnato

Il candidato dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno ornato nelle diverse classi del liceo artistico.

Figura e ornato modellato

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza delle varie tecniche della modellazione, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo, dal modello in gesso al trasporto in marmo e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di modellazione eseguito da un allievo. Potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della figura e dell'ornato modellato nelle diverse classi del liceo artistico.

ALLEGATO *D*

Documentazione dei requisiti di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dai seguenti documenti:

a) originale o copia autentica in bollo del titolo di studio;

b) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione.

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo insegnamento o riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;

f) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

g) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

(3614)

Riapertura dei termini di partecipazione agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media - Sessione riservata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, con la quale è stata indetta una sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, riservata ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 27 dicembre 1967;

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1968, n. 327, che dalle prove scritte d'esame della predetta sessione riservata sopprime la prova scritta di lingua latina già prevista per la classe I e la prova scritta di applicazioni tecniche prevista per la classe V, sottoclassi *a*) e *b*);

Considerato che, per tale motivo, appare opportuna la riapertura dei termini per la partecipazione ai predetti esami;

Ordina:

Art. 1.

Il termine per la partecipazione agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, riservati ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è riaperto.

Le nuove domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 con le modalità indicate nella predetta ordinanza 23 dicembre 1967, devono pervenire, corredate dalla documentazione e dai titoli ai provveditorati agli studi delle sedi già indicate, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Sono valide le domande già presentate entro il 15 febbraio 1968.

Art. 2.

I programmi allegati alla citata ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 sono modificati nel senso che dalle prove scritte d'esame della predetta sessione riservata sono soppresse la prova scritta di lingua latina, prevista per la classe I e la prova scritta di applicazioni tecniche, prevista per la classe V, sottoclassi *a*) e *b*).

Eventuali adeguamenti dei programmi, per renderli più aderenti allo spirito della scuola media, saranno resi noti contemporaneamente alla pubblicazione del diario delle prove scritte.

Roma, addì 3 maggio 1968

Il Ministro: GUI

(4369)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del segretario della 1ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Reggio Calabria per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12816, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 158/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Il coadiutore capo Morabito Pietro è nominato segretario della 1ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Reggio Calabria per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del segretario principale Zocco Salvatore, impossibilitato a proseguire nell'incarico per incompatibilità derivante da vincoli di parentela con un candidato, emersa dopo la sua nomina.

Roma, addì 18 marzo 1968

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4370)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cinisello Balsamo (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cinisello Balsamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Armocida dott. Rocco Libero . punti 91,84 su 132
2. Polledri dott. Giuseppe . . » 88,21 »
3. Campanella dott. Giovanni . . . . » 85,75 »
4. Cerruti dott. Carlo . . . . » 83,13 »
5. Ioli dott. Giovanni . . . . . » 82,90 »
6. Piccoli dott. Bruno . . » 81,27 »
7. Rocchi dott. Carlo . . . . . . » 78,36 »
8. De Alis dott. Angelo . » 77,20 »
9. Verga dott. Vincenzo . . » 77,16 »
10. Magli Francesco . . » 76,50 »
11. Mistretta dott. Francesco . . . . » 75,70 »
12. Visioli dott. Lino . . . . » 75,20 »
13. Scolari dott. Giovanni . . . . . » 75,18 »
14. Sciascia Giuseppe . . . . . » 75,16 »
15. Mancini dott. Rocco » 75 — »
16. Springolo dott. Vittorio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . » 73,86 »
17. Bartelloni dott. Manlio . . . . . » 73,86 »
18. Cusumano dott. Lorenzo . . . . » 73,60 »
19. Rinaldi dott. Mario . . . . » 73,09 »
20. Milano Alberto . . . . . » 72,66 »
21. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 72,57 »
22. Bonini Celso . . . . » 71,95 »
23. Mastrangelo Domenico . . . . . » 71,80 »
24. Iozzia dott. Guglielmo . . . . . » 71,68 »
25. Rossi Eugenio . . . . . . » 71,66 »
26. Ferrari Nicola . . . . . . » 71 — »
27. Geraci dott. Vincenzo . . . . . » 70,92 »
28. Russo Luigi . . . . . » 10,83 »
29. Sanfratello Ippolito . . . . . » 70,66 »
30. Bandoni Raffaello . . . . . » 70,33 »
31. Vitale Francesco . . . . . . » 67,83 »
32. Graziani Mario . . . . . . » 67,16 »
33. Piccitto Arturo . . . . . . » 66,64 »
34. Rollone Eugenio . . . . . » 66,50 »
35. Sirri dott. Sergio . . . . . . » 65,38 »
36. Pianalto dott. Gelindo . . . . . » 63,49 »
37. Zucconi dott. Luciano . . . . . » 63,28 »
38. Lagorio dott. Briano . . . . » 62,50 »
39. Fulciniti dott. Salvatore . . . . » 60,10 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1968

p. *Ministro*: GASPARI

(4288)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Si dà notizia che nel terzo supplemento straordinario del Bollettino ufficiale n. 3, del 29 marzo 1968, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, indetto con decreto 27 luglio 1966.

(4293)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7463 del 13 novembre 1967, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 7464 del 13 novembre 1967, con il quale venivano dichiarati i nuovi vincitori di ciascuna delle sedi messe a concorso;

Visto il proprio decreto n. 1992 del 18 aprile 1968, con il quale venivano apportate varianti alla predetta graduatoria;

Viste le rinunce intervenute da parte dei dottori Fernando Melone, Michele Principe, Ilario Cristallo, Angeloandrea Falcone, Giuseppe Rinaldi, Pasquale Pilerci, Renato D'Antonio, Vincenzo Negri e Tristano Dello Ioio, per la condotta veterinaria consorziale di Pollica-Stella Cilento-Omignano-Sessa Cilento-San Mauro Cilento;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Tenute presenti la graduatoria degli idonei come sopra approvata, e le preferenze espresse dagli idonei medesimi nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista l'accettazione per la predetta condotta veterinaria consorziale pervenuta da parte del dott. Mario Carbonaro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e sue modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 1992 del 18 aprile 1968, il dott. Mario Carbonaro, nato a Baronissi il 5 marzo 1924, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Pollica-Stella Cilento-Omignano-Sessa Cilento-San Mauro Cilento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 24 aprile 1968

Il veterinario provinciale: FERRARO

(4239)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.